



'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare chiama il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta la Guardia Costiera ai seguenti numeri:
Capitaneria di Porto di Rimini: 0541/50121 (h 24)
Ufficio Locale Marittimo di Bellaria: 0541/344471
Ufficio Locale Marittimo di Riccione: 0541/644000
Ufficio Locale Marittimo Cattolica: 0541/963221

Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.gov.it o www.guardiacostiera.gov.it/rimini oppure scrivi alla e-mail cprimini@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA RIMINI

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E' POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



Il sottoscritto, nella sua qualità di Capo del Circondario Marittimo di Rimini:

- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Visti** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- Vista** la Legge regionale 31 maggio 2002, n°9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;
- Visti** gli indirizzi e le note degli Enti centrali in materia di demanio marittimo, ordinanze balneari, riparto di competenze tra Autorità marittima ed Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e prescrizioni relative agli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172" e successive modifiche;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n°146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171, recante il codice della nautica da diporto";
- Visto** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n°172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico";
- Considerato** che i litorali del circondario marittimo di Rimini sono formati in gran parte da coste basse con spiagge estese, in alcuni tratti intervallate da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, che degradano lentamente verso il largo, per la cui disciplina si ritiene opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con tutti gli usi civili del mare;
- Vista** la Legge 25 marzo 1985 n°106 concernente il "Volo da Diporto o Sportivo" ed il D.P.R. 09.07.2010 n°133 concernente il "Nuovo Regolamento di attuazione della Legge

25.03.1985 n°106 e, in particolare, l'art. 2 dello stesso ed il Regolamento ENAC "Regole dell'Aria",
3^a
edizione, del 17.11.2017 relativamente al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;

- Preso atto** di quanto emerso nel corso degli incontri tenutisi nel tempo presso la Direzione Marittima di Ravenna;
- Vista** l'Ordinanza n° 20/2017 del 28.04.2017 avente ad oggetto "Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 2003, n°172, disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa sul litorale di giurisdizione (da Cesenatico a Cattolica compreso);
- Vista** la propria Ordinanza n° 33 del 16.05.2022, con la quale è stato approvato il "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini*", contenente, altresì, disposizioni volte ad assicurare la fruizione, a scopo balneare e ricreativo, degli specchi acquei frequentati da bagnanti;
- Vista** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n°25 in data 04.05.2017;
- Vista** la vigente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, disciplinante l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale e le discendenti ordinanze comunali;
- Viste** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n°172/2003 su richiamata;
- Visti** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e della balneazione posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del circondario marittimo di Rimini, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
- Visto** il foglio n. 8146 in data 08.04.2022 con il quale è stato chiesto ai Comuni ed alle organizzazioni di categoria ogni utile elemento/contributo per il miglioramento della vigente ordinanza e l'incontro tenutosi presso il Comune di Rimini il giorno 16.05.2022;
- Ritenuto** opportuno aggiornare e snellire alcuni passaggi del vigente provvedimento rimodulando le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari,

O R D I N A

Articolo 1

(disposizioni generali e zone riservate alla balneazione)

- 1.1** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari di apertura al pubblico di stabilimenti/strutture balneari, anche ai fini della balneazione, sono individuati con provvedimento della Regione Emilia Romagna ed eventuali ordinanze sindacali.
- 1.2** Ai provvedimenti di cui punto precedente si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni ivi dettate ai fini gestionali e per ogni più ampio riferimento inerente l'uso delle spiagge e le specifiche norme relative alle strutture balneari, ai concessionari ed ai Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione.
- 1.3** Le zone di mare riservate alla balneazione sono stabilite dalla Regione Emilia Romagna e dai Comuni in caso di motivate particolari circostanze.
- 1.4** Le zone di mare riservate alla balneazione sono segnalate in conformità alle prescrizioni della Regione a cura dei concessionari, delle strutture balneari e dei Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione.
- 1.5** I soggetti indicati al precedente punto 1.4 sono obbligati, nella zona di mare riservata alla balneazione, a verificare e segnalare all'utenza nel modo più rapido ritenuto più idoneo e con le modalità previste nell'ordinanza della Regione Emilia Romagna (cartelli monitori, gavitelli, pali con cartelli in prossimità dei punti ritenuti pericolosi, ecc), la presenza di potenziali rischi/pericoli per la sicurezza dei bagnanti, nei casi stabiliti dalla Regione stessa (si citano a titolo di esempio non esaustivo pericoli per buche, dislivelli improvvisi del fondale, ostacoli sommersi/semisommersi, correnti pericolose note ecc).

- 1.6 E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione nonché ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, di predisporre e posizionare, nel modo visibile ritenuto più idoneo, cartelli indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di salvataggio a favore dell'utenza.

Articolo 2

(zone di mare vietate alla balneazione)

- 2.1 La balneazione è permanentemente **VIETATA**:
- a) Nelle acque dei porti, degli approdi o prospicienti i punti d'ormeggio (passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all'ormeggio autorizzato) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature, dalle strutture portuali e dalle opere foranee ed in tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità navali, salvo che non sia diversamente stabilito;
 - b) nel raggio di metri 150 dai moli dell'imboccatura dei porti, delle darsene e degli approdi del circondario marittimo;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio, autorizzati ed opportunamente segnalati;
 - d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
 - e) alle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
 - f) entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del rispettivo concessionario delle condotte, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
 - g) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
 - h) in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

(servizio di salvataggio e prescrizioni per i concessionari ed i Comuni)

- 3.1 I titolari delle strutture balneari, di aree in concessione ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvataggio nei periodi e in ottemperanza alle disposizioni della Regione Emilia Romagna.
- 3.2 Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo da assistenti bagnanti abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A), muniti di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
- Restano ferme le prerogative in capo ai datori di lavoro degli assistenti bagnanti, come definiti dalle norme di settore, ai fini della formazione specifica, delle dotazioni e dell'impiego.
- 3.3 Nei casi in cui i Comuni non possano provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 3.1, provvedono all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) riportante la dicitura "**ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO**", dandone immediata comunicazione all'Autorità marittima.
- 3.4 I concessionari di strutture balneari, nei periodi di cui al punto 3.1, devono:
- a) attivare il servizio di salvataggio, nei periodi in cui è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in ogni altro periodo in cui ritengano di offrire tale servizio all'utenza;
 - b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nel formato ritenuto più idoneo;
 - c) issare su apposito pennone ben visibile una **bandiera rossa** indicante "balneazione pericolosa" a giudizio del responsabile del servizio collettivo di salvataggio, ovvero, in assenza di tale

servizio collettivo, dal concessionario - quando le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio e/o pericolo per la balneazione;

d) anche ai fini di cui al precedente punto sub c), il piano collettivo di salvataggio, ove predisposto, deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete l'onere di indicare tempestivamente lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

3.5 Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale deve essere issata:

- **BANDIERA BIANCA** - indicante la regolare attivazione della postazione;
- **BANDIERA ROSSA** - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti sotto il coordinamento del responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero del concessionario balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo.

Su ciascun pennone, come in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco, il significato delle bandiere.

3.6 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per una profondità di metri non inferiore a 5 (cinque), è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, anche nei casi di legittima utilizzazione autorizzata, non deve essere recata limitazione alcuna o impedimento ad interventi di emergenza con qualunque mezzo.

3.7 Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

3.8 L'assistente bagnanti deve:

- indossare una tenuta di colore rosso, o rosso e giallo, indicante la qualifica;
- essere impiegato per il servizio di salvataggio e non essere mai distolto dallo stesso o destinato ad altra attività, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato, facente parte dell'organizzazione del servizio attivato;
- tenere un comportamento professionale e conforme alle vigenti disposizioni, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
- stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con l'unità dedicata al salvataggio ogni qual volta le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno; solo in tale ultimo caso e, previo utilizzo di idoneo pantaloncino/slip identificativo recante la scritta "SALVATAGGIO", l'assistente bagnanti è esentato dall'utilizzo della maglietta.

3.9 Ogni postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione, sopraelevata dal piano spiaggia in maniera adeguata, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti.

3.10 L'assistente bagnanti deve essere dotato - a cura dei titolari degli stabilimenti balneari o, in caso di servizio di salvataggio collettivo, a cura del rappresentante dell'associazione che organizza il servizio - delle seguenti dotazioni, che devono essere mantenute sempre in stato di piena efficienza:

1. un binocolo;
2. un paio di pinne (di misura adeguata);
3. un fischiello professionale;
4. una maschera subacquea;
5. un pallone AMBU, o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite;
6. bandiere di segnalazione previste dalla presente ordinanza;
7. un dispositivo impiegato per recupero pericolanti tipo "rescue can" o "rescue tube";
8. un idoneo **natante a remi**, colorato in rosso recante sulle fiancate la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile, armato con scalmiere e remi, ed equipaggiato con le seguenti "dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo" durante la prestazione del servizio;

- salvagente anulare di tipo approvato, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25

- metri ed in via facoltativa, due cinture di salvataggio;
- un mezzo marinaio o gaffa.

Dovrà inoltre essere prontamente disponibile, quale “dotazione supplementare” del natante a remi, un’ancora munita di sagola galleggiante di idonea lunghezza, con galleggiante posto all’estremità di essa.

Resta ferma la valutazione discrezionale di dotare le postazioni di dotazioni accessorie e complementari ritenute utili anche in funzione di situazioni contingenti, quali condizioni meteo marine, distanza dalla costa del pericolante, caratteristiche dei luoghi per la presenza di scogliere o di altre strutture, ecc.

Il natante a remi di cui sopra non deve essere in alcun caso destinato ad altri usi.

Le dotazioni indicate nel presente articolo devono essere mantenute in condizione di pronta disponibilità e di immediato utilizzo da parte dell’assistente ai bagnanti.

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità:

a) di rendere disponibili un casco di sicurezza (tipo *rafting*) e un giubbotto di salvataggio (*lifejacket*) di tipo approvato da far eventualmente indossare all’assistente bagnante qualora ritenuti di utile ausilio in relazione ai possibili tipi di intervento;

b) di predisporre, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al punto 8, una tavola “**S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue**”. L’eventuale impiego del “S.U.P.-Rescue”, quale risorsa aggiuntiva ma non sostitutiva del natante previsto per lo svolgimento del servizio di salvataggio viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l’utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti, etc.. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti.

L’utilizzo del “S.U.P.-Rescue”, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi parimenti subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il conduttore deve essere maggiorenne ed abilitato al salvamento;
- impiego della tavola adibita all’attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;
- il mezzo (dotato di apposito remo) di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca “SALVATAGGIO” o “RESCUE”, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all’uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa;

c) di utilizzare una **moto d’acqua**, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego indicato al punto 8. Tale facoltà è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- inviare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Rimini da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua (*per il litorale dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Bellaria-Igea Marina, la predetta comunicazione andrà inoltrata per il tramite dell’Ufficio locale marittimo di riferimento*);
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore di moto d’acqua.
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento.

La moto d’acqua:

- non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta “SALVATAGGIO”;
- può essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto;
- deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale;
- la moto d’acqua può essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all’idoneità al recupero/trasporto. Il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
- deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;

- pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
- stacco di massa di scorta;
- fischiello, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo di tipo ciclistico o del tipo di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

Nel caso di presenza di una moto d'acqua o di S.U.P. Rescue, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per l'intervento di salvataggio è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso servizio, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza dalla costa del pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi per la presenza di scogliere o di altre strutture, ecc. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Al di fuori degli interventi di salvataggio, per la partenza e l'arrivo da e per la battaglia, i conduttori delle moto d'acqua sono tenuti ad utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle torrette del salvataggio.

Articolo 4 **(prescrizioni particolari)**

Per quanto concerne l'effettuazione di attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui alla vigente ordinanza di questa Capitaneria di porto, recante il "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini*".

Nella zona di mare riservata alla balneazione, il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del compartimento marittimo di Rimini con ordinanza n°20/2017 in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Articolo 5 **(disposizioni finali)**

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Rimini e degli Uffici locali marittimi di Cattolica, Riccione e Bellaria, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l'Ordinanza n°25 in data 04.05.2017, nonché ogni altra precedente disposizione con essa incompatibile.

Rimini, (data protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello MONACO



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenza o di pericolo per la vita umana in mare chiama il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta la Guardia Costiera ai seguenti numeri:
Capitaneria di Porto di Rimini: 0541/50121 (h 24)
Ufficio Locale Marittimo di Bellaria: 0541/344471
Ufficio Locale Marittimo di Riccione: 0541/644000
Ufficio Locale Marittimo Cattolica: 0541/963221

Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.gov.it o www.guardiacostiera.gov.it/rimini oppure scrivi alla e-mail cprimini@mit.gov.it

Ordinanza n°20/2017 in data 28.04.2017 del Capo del Compartimento Marittimo di Rimini.

Omissis.....

Art. 1 (Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Dal 1° maggio al 30 settembre, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, che si estende dal territorio del Comune di Cesenatico incluso, alla foce del torrente Tavollo di Cattolica, la fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.

Art. 2 (istituzione della fascia di rispetto)

1. Ove la Regione Emilia Romagna e/o i Comuni rivieraschi dispongano limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 (cinquecento) metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti e i 500 metri dalla costa è considerata "fascia di rispetto", interdetta alla navigazione a vela e/o motore, nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio di unità navali, ad eccezione di quelli appartenenti alla forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque.
2. I comandanti/conducenti delle singole unità navali, sono responsabili delle dotazioni delle rispettive unità e delle attrezzature/apparecchiature di sicurezza e marinarie di bordo necessarie per il tipo di navigazione che intendono effettuare.

Art. 3 (Corridoi di lancio/atterraggio)

1. L'attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati dagli Uffici dei Comuni di riferimento, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.
2. Al di fuori dei predetti corridoi di lancio/atterraggio, l'attraversamento della fascia di mare di cui al precedente Punto 1 del presente articolo, è consentito alle sole unità da diporto di piccola stazza, di lunghezza "fuori tutto" non superiore a 6 (sei) metri, che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico - costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.
3. Fatto salvo quanto stabilito ai Punti 1 e 2 del presente articolo, lo stazionamento, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio a vario titolo nella fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa, anche se in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio, è consentito alle sole unità da diporto summenzionate, aventi i requisiti sopra indicati, regolarmente autorizzate dall'Ente territoriale/locale competente
4. Le caratteristiche, i divieti, gli obblighi le condizioni di utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio, nonché la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio/stazionamento in prossimità di essi di natanti diversi da quelli indicati al precedente Punto 3 sono disciplinate dal Capo del Circondario Marittimo con apposita Ordinanza

Art. 4 (Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'art. 1 e 2, dal 1° maggio al 30 settembre, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri ed i 1.000 (mille) metri dalla spiaggia, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.


Omissis.....

Rimini, 04 maggio 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO

ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA VIII° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0544/443011
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0541/50121 - 0541/50211 - 0541/50228
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO	CANALE 16 VHF/FM tel. 0547/80028
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATTOLICA	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/963221
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI RICCIONE	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/644000
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BELLARIA	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/344471
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA MUNICIPALE DI RIMINI	tel. 0541/704501
POLIZIA MUNICIPALE DI CATTOLICA	Tel. 0541/966611
POLIZIA MUNICIPALE DI MISANO ADRIATICO	tel. 0541/618423
POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE	tel. 0541649444
POLIZIA MUNICIPALE DI BELLARIA-I.M.	tel. 0541/343811
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115
COMUNE DI RIMINI	tel. 0541/704323
COMUNE DI CATTOLICA	tel. 0541/966702
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	tel. 0541/618423
COMUNE DI RICCIONE	tel. 0541/608223
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	tel. 0541/343711
CAMERA IPERBARICA (RAVENNA)	tel. 0544/500152
CAMERA IPERBARICA (BOLOGNA)	tel. 051/19980426 - 051/19982562
CAMERA IPERBARICA (REP. SAN MARINO)	0549/999630

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Rimini: 0541/50121-50211-50228.